



Copia informatica ad uso amministrativo

ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 33 del 28-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 27/2020 E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA.

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- l'ordinanza sindacale n. 21 del 17 marzo 2020, con la quale si vietava fino al 3 aprile 2020 l'accesso ai percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alle aree verdi anche non recintate, nonché l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;
- l'ordinanza sindacale n. 22 del 20 marzo 2020 con la quale fino al 3 aprile 2020:
 1. si vietava lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale;
 2. si limitava lo spostamento per la gestione degli animali domestici per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza nel raggio di 400 metri, fatto salvo il raggiungimento dell'area cani più vicina secondo il percorso più breve;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale i termini di efficacia dei provvedimenti cui ai precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 vengono prorogati al 13 aprile 2020
- l'ordinanza sindacale n. 24 del 3 aprile 2020 con la quale si disponeva la riapertura parziale dei centri di raccolta rifiuti fino al 13 aprile 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 25 del 3 aprile 2020, con la quale si prorogava fino al 13 aprile 2020 la validità dell'ordinanza 21/2020 e, parzialmente, anche dell'ordinanza 22/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale sono stati confermati sostanzialmente i contenuti dei precedenti DPCM datati 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.04.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus Covid-19. Ulteriori disposizioni";

- l'ordinanza sindacale n. 27 del 14 aprile 2020 con la quale si disponeva la proroga fino al 3 maggio 2020 dell'apertura parziale dei centri di raccolta rifiuti, la limitazione dell'attività motoria e per la gestione degli animali domestici a 400 metri dalla propria abitazione o domicilio, la limitazione degli accessi alle aree cani, il divieto di utilizzo delle panchine collocate nelle aree pubbliche;
- l'ordinanza sindacale n. 32 del 21 aprile 2020, con la quale si disciplinava fino al 31 maggio 2020 l'apertura dei centri di raccolta rifiuti, abrogando il punto n. 1 del dispositivo dell'Ordinanza Sindacale n. 27 del 14.04.202;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 lett. e) ed f);
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020;

Atteso che l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020 ha previsto all'art. 1 quanto segue: *“È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante”*;

Ravvisata la necessità di adeguare l'ordinanza sindacale n. 27 del 14 aprile 2020 in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;

Considerato inoltre che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ha previsto all'art. 1 lett. f) quanto segue: *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

Ritenuto che nei parchi ed aree verdi comunali recintate non vi siano attualmente le condizioni per assicurare il rispetto della distanza interpersonale prevista nonché del divieto di assembramento;

Considerato che persiste il periodo emergenziale per l'epidemia da Covid-19;

Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza sindacale n. 27 del 14 aprile 2020 con decorrenza dalla data odierna;

2. Di limitare l'ingresso nelle aree cani presenti sul territorio ad una sola persona alla volta e per un tempo limitato a cinque minuti; non è ammesso l'ingresso di ulteriori cani non condotti direttamente dalla persona già presente all'interno dell'area;
3. la chiusura al pubblico di tutti i parchi ed aree verdi comunali recintate comprese le aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini. Saranno consentiti, da parte di ditte/associazioni autorizzate dal Comune, esclusivamente lavori di manutenzione ritenuti necessari al fine di mantenere funzionali le aree, quali in via esemplificativa e non esaustiva la manutenzione degli impianti e lo sfalcio dell'erba.
4. Di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
5. Di disporre che le misure adottate con la presente ordinanza hanno durata fino al 17 maggio 2020 compreso salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

la trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
- Polizia Locale di Sona
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

IL SINDACO

F.to MAZZI GIANLUIGI

(firma apposta digitalmente sull'originale documento
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)